SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 11 agosto 1995** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1995, n. 333.

Regolamento recante norme per l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante norme per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e in particolare l'art. 73, comma 6, che demanda ad appositi regolamenti l'emanazione di norme di adeguamento alla disciplina contenuta nell'art. 2 della predetta legge n. 421 del 1992, relative all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato al fine di adeguarli alla disciplina contenuta nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 2.

Criteri di organizzazione

1. L'Avvocatura dello Stato è ordinata secondo i seguenti criteri:

a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee;

b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposita struttura per l'informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze di funzionamento degli uffici giurisdizionali e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comunità europea, nonché con quelli del lavoro privato.

Art. 3.

Piante organiche e gestione delle risorse umane

1. Per l'Avvocatura dello Stato la consistenza delle piante organiche del personale amministrativo è approvata, previa determinazione dei carichi di lavoro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, formulata d'intesa con il Ministro del tesoro e il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

2. La verifica dei carichi di lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai fini della determinazione delle piante organiche di cui al comma 1, deve essere effettuata con specifico riferimento al numero di affari contenziosi e consultivi aperti nell'ultimo triennio.

Art. 4.

Relazioni con il pubblico

1. Al fine di garantire, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso l'Avvocatura generale, l'ufficio I di cui al successivo art. 12 cura le relazioni con il pubblico provvedendo a fornire agli aventi titolo informazioni sugli atti amministrativi e sullo stato dei procedimenti.

2. Gli avvocati distrettuali provvedono ad assicurare analogo risultato adottando misure congruenti con la dimensione dei relativi uffici.

Art. 5.

Indirizzo amministrativo

1. L'avvocato generale dello Stato, oltre alle competenze conferitegli da disposizioni legislative e regolamentari, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa

alle direttive generali impartite. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno, anche sulla base delle proposte del segretario generale, emana le direttive generali da seguire per l'azione amministrativa e per la gestione.

2. Il consiglio di amministrazione di cui all'art. 23 della legge 3 aprile 1979, n. 103, svolge compiti consultivi anche in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte dell'avvocato generale, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

Attribuzioni del segretario generale

1. Al segretario generale, oltre alle competenze conferitegli da disposizioni legislative e regolamentari, spetta la gestione finanziaria, tecnico-organizzativa e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Egli è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

2. In particolare, il segretario generale:

a) formula proposte all'avvocato generale anche ai fini di cui all'art. 5, comma 1;

b) cura l'attuazione delle direttive adottate dall'avvocato generale;

c) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e quelli di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che gli avvocati distrettuali possono impegnare;

d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri di organizzazione degli uffici, in conformità del predetto art. 2, secondo le direttive dell'avvocato generale, con particolare riferimento all 'orario di servizio e all'orario di ufficio;

e) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale dell'Avvocatura generale dello Stato nel rispetto delle disposizioni vigenti;

f) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza.

3. Fermo restando il disposto dell'art. 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, il segretario generale, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione di avvocati e procuratori dello Stato nominati dall'avvocato generale ed addetti all'ufficio di segreteria generale.

Art. 7.

Attribuzioni degli avvocati distrettuali

1. Agli avvocati distrettuali, oltre alle competenze previste da disposizioni legislative e regolamentari, spettano:

a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, degli uffici di avvocatura distrettuale dello Stato;

b) la gestione di risorse finanziarie nei limiti di spesa stabiliti dal segretario generale;

c) la rilevazione e la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività della struttura amministrativa, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali secondo le modalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e l'adozione delle proposte di governo del personale;

d) l'attribuzione di trattamenti economici accessori, per quanto di competenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti;

e) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza.

2. Gli avvocati distrettuali provvedono inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio alla specifica realtà locale, tenuto conto dei criteri generali determinati dal segretario generale.

Art. 8.

Responsabilità dirigenziali

1. Il segretario generale e gli avvocati distrettuali sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della attuazione delle direttive ad essi rispettivamente impartite, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate. All'inizio di ogni anno presentano all'avvocato generale, relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 9.

Uffici di supporto

1. Alle dirette dipendenze dell'avvocato generale e del segretario generale operano i rispettivi uffici di segreteria particolare cui sono addetti impiegati inquadrati negli uffici di cui al successivo art. 12.

2. La segreteria particolare dell'avvocato generale attende, altresì, agli adempimenti connessi alle attività di pubbliche relazioni, al cerimoniale, ai rapporti con la stampa, alla organizzazione di congressi e incontri di studio ed alla partecipazione agli stessi, ai contatti con organismi stranieri ed alle relative missioni.

3. Nell'ambito della segreteria generale, la segreteria degli organi collegiali cura gli adempimenti ad essa demandati dall'avvocato generale, relativi al funzionamento del comitato consultivo, del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, del comitato permanente per il personale amministrativo e del consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Responsabile per i sistemi informativi automatizzati

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati è nominato dall'avvocato generale, sentito il segretario generale, tra gli avvocati dello Stato dotati di specifiche competenze ed esperienze professionali; mantiene i rapporti con l'Autorità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; attende alle funzioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive dell'avvocato generale e in conformità del piano triennale di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)*, dello stesso decreto legislativo.

2. La proposta di schema del piano triennale, con le indicazioni relative al primo anno del triennio di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è predisposta, sulla base delle direttive dell'avvocato generale, dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati, su conforme avviso di un comitato dal medesimo presieduto, del quale fanno parte un avvocato addetto alla segreteria generale ed i preposti agli uffici che si avvalgono dell'informatica per specifiche necessità di funzionamento.

Art. 11.

Controllo interno

1. È istituito un nucleo di valutazione per il controllo interno degli atti, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente nei confronti dell'avvocato generale dello Stato.

2. Il nucleo di valutazione è presieduto da un vice avvocato generale dello Stato e composto da due avvocati dello Stato e da due impiegati amministrativi appartenenti almeno alla settima qualifica funzionale. Il nucleo dura in carica tre anni.

Capo II

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Art. 12.

Classificazione dei servizi amministrativi

1. I servizi amministrativi di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, presso l'Avvocatura generale, sono articolati in uffici, secondo le seguenti previsioni. La elencazione delle relative attribuzioni, competenze e funzioni non ha carattere di esaustività. Tale articolazione trova applicazione presso le avvocature distrettuali entro limiti funzionali alla dimensione di ogni avvocatura.

a) Ufficio I - Affari generali e personale.

Cura i seguenti adempimenti: ricezione e smistamento corrispondenza; protocollo corrispondenza non riguardante affari professionali; rapporti con i sindacati e contrattazione decentrata; raccolta e conservazione della normativa interna e degli atti relativi agli affari di segreteria generale; reclutamento e trattamento giuridico degli avvocati e procuratori e del personale amministrativo; riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio; svolgimento della pratica forense; conferimento di onorificenze; relazioni con il pubblico, ai sensi del precedente art. 4. Ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nonché dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, e dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 1992, cura gli adempimenti demandati all'amministrazione per la promozione culturale e il benessere psicofisico dei dipendenti, da realizzare attraverso iniziative a ciò finalizzate;

b) Ufficio II - Organizzazione e metodo.

Cura, anche in funzione di supporto del nucleo di valutazione di cui all'art. 11, le rilevazioni ed elaborazioni statistiche sul personale amministrativo e sull'attività degli uffici dell'Avvocatura dello Stato ai fini delle proposte per la modificazione di metodi e condizioni di lavoro per migliorare l'efficienza dei servizi ed i rapporti con le pubbliche amministrazioni ed enti;

c) Ufficio III - Ragioneria.

Cura gli adempimenti relativi alle seguenti materie: formazione e gestione capitoli di bilancio; trattamento economico degli avvocati e procuratori in servizio; trattamento economico del personale amministrativo in servizio; trattamento economico del personale in quiescenza; verifica del riparto onorari di competenza di ciascun ufficio dell'Avvocatura dello Stato;

d) Ufficio IV - Economato.

Espleta le seguenti funzioni: riscossione e pagamento emolumenti, rendicontazione, custodia valori; acquisizione e gestione beni e servizi; cura dei lavori di manutenzione ordinaria dell'immobile sede dell'Avvocatura generale dello Stato; cura dei servizi di vigilanza, custodia, tecnici e di pulizia dei locali; telecomunicazioni; manutenzione veicoli di servizio e di apparecchi di fotoriproduzione; ritiro e spedizione posta;

e) Ufficio V - Archivio e impianti.

Cura gli adempimenti e le lavorazioni relative ai seguenti settori: atti notificati; corrispondenza in arrivo; impianto affari; corrispondenza in partenza; affari definiti;

f) Ufficio VI - Collaborazione professionale.

Cura il servizio di segreteria di avvocati e procuratori e quello di copia generale; attende altresì ai rapporti con tipografie, copisterie, servizi di corriere e posta celere esterni all'Istituto;

g) Ufficio VII - Attività esterna e agenda.

Cura gli adempimenti interni ed esterni in materia di: notificazione di atti giudiziari; depositi, ricerche ed altri incombenti presso le cancellerie e segreterie di ciascuna autorità giudiziaria; acquisizione e lavorazione sentenze o altri provvedimenti decisori; agenda e scadenziere;

h) Ufficio VIII - Liquidazione e recupero onorari.

Cura gli adempimenti relativi a: protocollo e copia; recupero spese liquidate; liquidazione e recupero spese compensate di competenza dell'Avvocatura generale Stato; istruttoria articoli per spese compensate di competenza delle avvocature distrettuali Stato; cassa, rendicontazione e riparto degli onorari di competenza dell'Avvocatura generale dello Stato; gestione dei fondi spesa degli enti ed altri soggetti patrocinati e attività conseguenziali;

i) Ufficio IX - Documentazione giuridica.

Cura il servizio di biblioteca e acquisto di libri; gli adempimenti per la stampa o copia delle pubblicazioni di servizio; le ricerche presso banche dati esterne;

l) Ufficio X - Rilevazione ed elaborazione dati - C.E.D.

Attende alla acquisizione, gestione e manutenzione delle apparecchiature informatiche e di comunicazione, e del relativo software operativo e applicativo costituenti il C.E.D. dell'Avvocatura generale; all'analisi e formazione di software applicativo; all'assistenza tecnica relativa ai sistemi informatici delle avvocature distrettuali ed agli utenti di apparecchiature informatiche dell'Avvocatura generale.

Art. 13.
Norma finale

1. Con decreto dell'avvocato generale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno individuate nel dettaglio le funzioni e gli adempimenti di competenza di ciascuna unità organizzativa e, ove occorra, le opportune ulteriori articolazioni degli uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1995
Atti di Governo, registro n. 95, foglio n. 34

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la realizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale):

«Art. 2 *(Pubblico impiego).* — 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;

b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;

c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera *e)* e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera *a);* la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera *a)* garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;

e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;

f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;

g) prevedere:

1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti — nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo — di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;

2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;

3) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;

4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;

5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera *e)*, cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso;

i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata;

l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;

m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;

n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione;

o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;

p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione,ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;

q) al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria, ancorché realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;

t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;

u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;

z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario è consentito purché in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;

aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico;

bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità;

cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attività di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni;

dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;

ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;

ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;

gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento;

hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego;

ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, 241;

ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari; prevedendo altresì la definizione dei relativi *standard* qualitativi e dei controlli di efficenza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.

2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993».

— Si riporta il testo dell'art. 73, comma 6, del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): «6. Con uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme di adeguamento alla disciplina contenuta nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relative all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2 della già citata legge n. 421/1992, vedi in nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica): «5. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi *standard* di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'invio della documentazione richiesta, verifica la congruità delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro».

Nota all'art. 4:

— Per il titolo della legge n. 241/1990, vedi in nota all'art. 2.

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 23 della legge n. 103/1979 (Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato):

«Art. 23. — Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, oltre ad esercitare le attribuzioni della commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato previste dai regi decreti 30 ottobre 1933, numeri 1611 e 1612, e successive modificazioni, provvede:

a) ad esprimere parere sulla distribuzione degli avvocati e dei procuratori dello Stato tra l'Avvocatura generale e le avvocature distrettuali sulla base di criteri da esso predeterminati;

b) ad esprimere parere sulla assegnazione degli avvocati e dei procuratori di prima nomina ai vari uffici ed in ordine ad ogni domanda o proposta di trasferimento;

c) a formulare i giudizi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge ed a riesaminare dopo due anni i giudizi sfavorevoli;

d) a decidere i ricorsi proposti dagli avvocati e procuratori dello Stato contro i provvedimenti di cui all'art. 19 della presente legge;

e) ad esprimere parere sul conferimento degli incarichi di vice avvocato generale dello Stato, di avvocato distrettuale dello Stato e di segretario generale, a norma degli articoli 16, 17 e 18 della presente legge, nonché sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato;

f) ad esprimere parere sul conferimento agli avvocati e procuratori dello Stato di qualsiasi tipo di incarico;

g) ad esercitare le funzioni della commissione di disciplina nei confronti degli avvocati e procuratori dello Stato a norma dell'art. 24 della presente legge;

h) a designare gli avvocati dello Stato che debbono far parte del comitato consultivo.

Gli atti del consiglio sono pubblici e gli avvocati e procuratori dello Stato possono prenderne visione ed estrarne copia.

Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il consiglio permanente per il personale di cui agli articoli 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, e 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284, riuniti in seduta congiunta, costituiscono il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato.

Il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato provvede:

a) ad esprimere pareri ed a formulare proposte sulla organizzazione e sullo svolgimento dei servizi;

b) a fissare i criteri per la ripartizione, tra i vari uffici dell'Avvocatura dello Stato, delle somme stanziate in bilancio per ogni capitolo di spesa;

c) ad esercitare le altre attribuzioni previste dall'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, fatta eccezione per quelle riservate rispettivamente al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dalla presente legge ed al comitato permanente per il personale dalle disposizioni di cui al comma precedente».

Note all'art. 6

— Per il titolo della legge n. 241/1990, vedi in nota all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 6 del R.D. n. 1612/1933 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato):

«Art. 6. — Presso l'Avvocatura generale dello Stato è costituito un ufficio di segreteria al quale sono addetti, oltre il segretario generale, funzionari ed impiegati scelti dall'avvocato generale dello Stato».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del già citato D.Lgs. n. 29/1993:

«Art. 10 *(Partecipazione sindacale)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche informano le rappresentanze sindacali sulla qualità dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; su loro richiesta, nei casi previsti dal presente decreto, le incontrano per l'esame delle predette materie, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.

2. L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo degli articoli 9, comma 2, lettere *b)* e *c)*, e 10, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 39/1993 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art, 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

«Art. 9, comma 2. — Ai fini della predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali:

a) l'autorità elabora le linee strategiche per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2;

b) le amministrazioni propongono una bozza di piano triennale relativamente alle aree di propria competenza, con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del triennio, degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare e dei relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di realizzazione e modalità di affidamento;

c) l'Autorità redige il piano triennale sulla base delle proposte delle amministrazioni, verificandone la coerenza con le linee strategiche di cui alla lettera *a)*, integrandole con iniziative tese al soddisfacimento dei fondamentali bisogni informativi e determinando i contratti di grande rilievo».

«Art. 10, commi 2 e 3. — 2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *d)*. Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorità.

3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 664/1986 (Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato):

«Art. 1 *(Servizi; classificazione e dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato)*. — 1. Il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è addetto ai servizi relativi:

a) agli affari generali e amministrativo-contabili;

b) all'attività professionale;

c) all'informazione e alla documentazione.

2. Il personale di cui al precedente comma 1 è classificato nelle qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. I contingenti di qualifica sono stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge.

4. A successive eventuali variazioni si provvederà nei modi di cui all'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

— Si riporta il testo dell'art. 34 del D.P.R. n. 266/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri):

«Art. 34 *(Attività culturali, ricreative ed assistenziali)*. — 1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle unità amministrative, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori».

— Si riporta il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 44/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68):

«Art. 15 *(Attività culturali e ricreative)*. — 1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ai fini dell'incremento della produttività, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, le amministrazioni possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.

2. La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le amministrazioni possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonché di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.

4. Le amministrazioni iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.

5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative.

6. Con gli accordi decentrati a livello nazionale sono disciplinate le modalità di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte dell'amministrazione.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi — sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 109 del 2 maggio 1989 — entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del D.P.C.M. 20 febbraio 1992 (Disciplina degli organismi di gestione dei servizi nelle amministrazioni statali):

«Art. 2 *(Costituzione, funzionamento, soppressione degli organismi per la gestione dei servizi sociali)*. — 1. In ciascun Ministero, la costituzione, il funzionamento e la soppressione degli organismi di cui al precedente art. 1, comma 1, sono disciplinati con decreto del Ministro, sentite le organizzazioni sindacali presenti nel consiglio di amministrazione e sentito il consiglio di amministrazione medesimo.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve comunque prevedere:

a) la durata anche illimitata dell'organismo:

b) l'assenza di fini di lucro;

c) la costituzione di un fondo (beni mobili, sovvenzioni della amministrazione, ecc.);

d) la quota a carico dei dipendenti del Ministero per i servizi offerti dall'organismo;

e) l'individuazione degli organi sociali e le relative regole di funzionamento democratico;

f) la gratuità delle cariche sociali (esclusi i rimborsi per spese documentate ed autorizzate);

g) l'adozione di bilanci annuali preventivi e consuntivi da approvarsi da parte dell'assemblea dei componenti, previa relazione del comitato di vigilanza di cui all'art. 1, comma 2;

h) la modalità di scioglimento dell'organismo e l'esclusione di possibilità di divisione tra i componenti dei proventi delle vendite dei beni o delle sopravvenienze attive che andranno all'amministrazione».

95G0371

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 aprile 1995, n. 334.

Regolamento recante norme di semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato da parte delle sezioni di tesoreria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 5 della legge 28 marzo 1991, n. 104;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Sentita la Banca d'Italia che ha espresso il proprio assenso con nota n. 00145082 del 19 maggio 1994;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del presente provvedimento inviata con nota del 26 agosto 1994, protocollo n. 175540;

Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Semplificazioni delle procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato da parte delle sezioni di tesoreria e di quelle relative alla rendicontazione:

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono aggiunti i seguenti commi:

«Le ricevute di conto corrente postale hanno potere liberatorio nei confronti dei debitori e tengono luogo delle quietanze di tesoreria ai fini dei conti amministrativi e giudiziali.

Per il versamento di somme relative a particolari servizi possono essere utilizzati, sentito il Ministro del tesoro, conti correnti postali "dedicati" intestati ad una sola sezione di tesoreria provinciale.».

Art. 2.

1. All'art. 278 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è aggiunto il seguente comma:

«Per i pagamenti relativi a spesa di importo non superiore a L. 20.000, le amministrazioni emettono aperture di credito a favore di funzionari che vi provvedono direttamente mediante prelevamento dei necessari fondi dagli accreditamenti ricevuti.».

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'art. 346 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:

«Essi devono limitare tali prelevamenti, nei limiti autorizzati, alle sole somme occorrenti per i pagamenti d'importo non superiore a L. 20.000 e per quelli che non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori.».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'art. 587 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:

«I pagamenti sono eseguiti dalle sezioni di tesoreria su ordini emessi dai responsabili delle amministrazioni alle quali sono intestate le contabilità speciali e sempre entro i limiti dei fondi medesimi. I responsabili delle suddette amministrazioni emettono con l'obbligo della resa del conto ordinativi a proprio favore per eseguire direttamente i pagamenti di importo non superiore a L. 20.000. Sui titoli pagati le sezioni di tesoreria appongono il bollo con la dizione pagato.».

Art. 5.

1. All'art. 598 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è aggiunto il seguente comma:

«Le direzioni provinciali del tesoro provvedono a dare disposizioni alle coesistenti sezioni di tesoreria per il versamento al bilancio dello Stato degli importi relativi ai depositi provvisori in numerario non ritirati alla scadenza dell'esercizio successivo a quello di costituzione.».

Art. 6.

1. All'art. 633 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono aggiunti i seguenti commi:

«La documentazione a corredo dei conti giudiziali prevista al comma 1 può essere sostituita da evidenze su supporti informatici contenenti le medesime informazioni previste sui moduli cartacei; è comunque esclusa la possibilità di variare i dati dopo la resa dei conti stessi.

La documentazione rimane in custodia presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria per un periodo di dieci anni a disposizione del Ministero del tesoro e della Corte dei conti per i controlli di competenza. Dopo i primi cinque anni la documentazione può essere sostituita da riproduzioni ottenute con supporti ottici ovvero da altro idoneo strumento di archiviazione.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 aprile 1995

Il Ministro: DINI

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1995
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 291

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 230 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343 e integrato dal presente articolo, risulta il seguente:

«Art. 230. — I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in denaro effettivo.

Le somme da versarsi in denaro possono anche essere spedite alla tesoreria col mezzo dei titoli postali la cui spesa però resta, di regola, a carico dei mittenti.

Le ricevute di conto corrente postale hanno potere liberatorio nei confronti dei debitori e tengono luogo delle quietanze di tesoreria ai fini dei conti amministrativi e giudiziali.

Per il versamento di somme relative a particolari servizi possono essere utilizzati, sentito il Ministro del tesoro, conti correnti postali «dedicati» intestati ad una sola sezione di tesoreria provinciale.

I versamenti presso la Tesoreria centrale dello Stato possono essere effettuati anche mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia con esclusione di qualsiasi altro titolo di credito.

Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché assegni circolari o assegni bancari emessi da istituti o aziende di credito, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni.

I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico di banche, istituti o aziende di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia in cui ha sede la sezione di tesoreria o l'agente della riscossione ordinatari dei suddetti titoli di credito.

Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito a loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di tesoreria provinciale competente per territorio.

Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal direttore generale del tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono, effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria provincia.

Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsità, si applica la procedura di cui all'art. 233.».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 278 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, integrato dall'art. 2 del presente decreto, è il seguente:

«Art. 278. — il pagamento delle spese iscritte in bilancio e debitamente liquidate e giustificate viene ordinato:

a) con assegni a favore dei creditori, tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria;

b) con aperture di credito a favore dei funzionari delegati, i quali provvedono sia col mezzo di assegni come alla precedente lettera *a)*, sia direttamente mediante prelevazione di fondi dai crediti medesimi;

c) con ruoli per le spese fisse cioè stipendi, pensioni, ed altre di importo e scadenze determinate;

d) mediante ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato.

Per i pagamenti delle spese di giustizia e delle vincite al lotto si osservano le disposizioni degli articoli 454 e 469 del presente regolamento e per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'esterno quelle dei successivi articoli 475 e 486.

Per i pagamenti relativi a spesa di importo non superiore a L. 20.000, le amministrazioni emettono aperture di credito a favore di funzionari che vi provvedono direttamente mediante prelevamento dei necessari fondi dagli accreditamenti ricevuti.».

Nota all'art. 3:

— L'art. 346 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'articolo unico del D.P.R. 20 settembre 1955, n. 1096, e dal presente articolo, risulta il seguente:

«Art. 346. — I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme prelevate in proprio sulle aperture di credito disposte a loro favore.

Essi devono limitare tali prelevamenti, nei limiti autorizzati, alle sole somme occorrenti per i pagamenti d'importo non superiori a L. 20.000 e per quelli che non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori.

Delle somme prelevate non possono fare uso diverso da quello per cui vennero autorizzati ad effettuare il prelevamento e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari delle leggi civili.

È vietato il deposito da parte di detti funzionari delle somme prelevate in proprio in conto corrente postale oppure presso banche o istituti.

In casi eccezionali ed esclusivamente per i funzionari non residenti nel luogo dove trovasi lo stabilimento presso il quale essi sono accreditati, possono essere autorizzati depositi in conto corrente postale oppure presso banche od istituti espressamente designati, di concerto con la Direzione generale del tesoro, dall'Amministrazione dalla quale i funzionari dipendono.

Ove intervenga l'autorizzazione a versare le somme prelevate in conto corrente postale, i funzionari delegati possono chiedere alla Sezione di tesoreria provinciale competente la estinzione dei buoni per il prelevamento delle somme a loro favore mediante il versamento del relativo importo al conto corrente postale loro intestato.

In questo caso il funzionario emette i buoni a proprio favore con l'annotazione: "da commutarsi in versamento sul conto corrente postale n....... intestato al capo dell'ufficio .... presso l'ufficio dei conti di ....".

In detto conto corrente possono essere versate solo le somme di cui ai precedenti commi, provenienti da emissione di buoni mod. 31-*bis* C.G.

I prelevamenti dal conto corrente possono disporsi solo con assegno "localizzato" a firma del funzionario delegato o da chi sia incaricato di sostituirlo in caso di sua assenza.

Il funzionario delegato deve curare personalmente la custodia del fascicolo degli assegni.

Alla fine dell'esercizio finanziario o al termine dei periodi fissati dall'amministrazione centrale per l'erogazione delle somme prelevate a mezzo di buoni, le rimanenze, di cui non possa disporsi, debbono essere prelevate dal conto corrente con assegno a favore del funzionario delegato e versate in tesoreria, ritirandone quietanza da allegare al relativo rendiconto.

Gli interessi realizzati sui depositi di cui al precedente comma quinto sono versati a favore del bilancio dello Stato non oltre l'esercizio successivo a quello al quale si riferiscono.

In caso di trasgressione al disposto del precedente comma secondo, ferme tutte le responsabilità conseguenti dagli effettuati depositi di somme senza autorizzazione il funzionario è passibile di penalità pecuniarie da infliggersi mediante decreto ministeriale e da trattenersi sulle competenze del funzionario, in misura non inferiore al doppio importo degli interessi maturati durante il periodo di giacenza i quali restano pure devoluti allo Stato.».

Nota all'art. 4:

— L'art. 587 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 587. — *I pagamenti sono eseguiti dalle sezioni di tesoreria su ordini emessi dai responsabili delle amministrazioni alle quali sono intestate le contabilità speciali e sempre entro i limiti dei fondi medesimi. I responsabili delle suddette amministrazioni emettono con l'obbligo della resa del conto ordinativi a proprio favore per eseguire direttamente i pagamenti di importo non superiore a L. 20.000. Sui titoli pagati le sezioni di tesoreria appongono il bollo con la dizione pagato.*

Tali ordini sono trasmessi alle sezioni di tesoreria pel tramite delle delegazioni del tesoro [Il tramite è venuto meno con l'abolizione delle delegazioni, *n.d.r.*], le quali, dopo averli riscontrati in regola coi conti correnti di cui all'art. 585 ed averli in essi registrati, vi appongono il visto.».

Nota all'art. 5:

— L'art. 598 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, integrato dal presente articolo, risulta il seguente:

«Art. 598. — La restituzione dei depositi provvisori non può aver luogo che a seguito di regolare nulla osta rilasciato dalla autorità che ne ordinò o richiese il ricevimento.

Tale restituzione è disposta dalla direzione generale del tesoro per la tesoreria centrale e dalle direzioni provinciali del tesoro per le sezioni di tesoreria.

Trattandosi di depositi di concorrenti alle aste, l'ordine di restituzione viene dato solo dopo che l'ufficiale preposto all'asta abbia confermato, a mezzo di lettera, il suo nulla osta per la restituzione medesima; a meno che la firma dell'ufficiale stesso sia conosciuta dal direttore generale del tesoro o dal capo della direzione provinciale del tesoro, nel quale caso la restituzione può essere ordinata in base al solo nulla osta.

Le direzioni provinciali del tesoro provvedono a dare disposizioni alle coesistenti sezioni di tesoreria per il versamento al bilancio dello Stato degli importi relativi ai depositi provvisori in numerario non ritirati alla scadenza dell'esercizio successivo a quello di costituzione.».

Nota all'art. 6:

— L'art. 633 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come integrato dal presente articolo, risulta il seguente:

«Art. 633. — Il conto giudiziale, tanto del tesoriere centrale che dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, deve essere corredato dalle opportune giustificazioni consistenti:

per l'entrata:

nelle matrici delle quietanze rilasciate dal tesoriere a coloro che hanno eseguito versamenti per somme da essi riscosse, per acquisto di buoni o per qualsiasi altra causa;

nelle matrici dei vaglia del tesoro;

per l'uscita:

nelle dichiarazioni di regolarità dei pagamenti eseguiti, nelle quietanze ricevute pei fondi somministrati, negli altri documenti ed ordini regolari e definitivi, non che nei decreti di scarico ottenuti nei casi di furto o di perdita per forza maggiore: salvo sempre per questi due ultimi casi il giudizio definitivo di responsabilità da parte della Corte dei conti.

La documentazione a corredo dei conti giudiziali prevista al comma 1 può essere sostituita da evidenze su supporti informatici contenenti le medesime informazioni previste sui moduli cartacei; è comunque esclusa la possibilità di variare i dati dopo la resa dei conti stessi.

La documentazione rimane in custodia presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria per un periodo di dieci anni a disposizione del Ministero del tesoro e della Corte dei conti per i controlli di competenza. Dopo i primi cinque anni la documentazione può essere sostituita da riproduzioni ottenute con supporti ottici ovvero da altro idoneo strumento di archiviazione.».

95G0372

DECRETO 7 agosto 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 30 giugno 1995, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del Tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 agosto 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 80.869 miliardi;

Visti i propri decreti in data 21 giugno, 7 e 21 luglio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», della durata di 2 anni, con decorrenza 30 giugno 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di un settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ), di durata biennale, con decorrenza 30 giugno 1995 e scadenza 30 giugno 1997, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 21 giugno 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 21 giugno 1995.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 21 giugno 1995, entro le ore 13 del giorno 9 agosto 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di Ufficiale Rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 9 agosto 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 21 giugno 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 14 agosto 1995, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 14 agosto 1995; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1997, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1995

Il Ministro: DINI

95A4775

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 31 maggio 1995.

Rideterminazione della tassa di ingresso alla galleria d'arte moderna di Firenze.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la convenzione 23 giugno 1914 stipulata tra l'allora Ministro della pubblica istruzione e il comune di Firenze, con la quale, allo scopo di procedere alla sistemazione ed al riordinamento della regia galleria d'arte moderna di Firenze, si è convenuto di formare la galleria d'arte moderna nella città di Firenze con le opere di proprietà dello Stato e quelle di proprietà del comune, date a tal fine in deposito;

Vista la convenzione 31 marzo 1926 stipulata tra l'allora Ministero della pubblica istruzione e il comune di Firenze, con la quale si è stabilito, allo scopo di fornire alla galleria i mezzi necessari al suo incremento, che la direzione della galleria medesima avrebbe riscosso dai visitatori una tassa d'ingresso e che i proventi della tassa venivano amministrati dalla direzione e destinati normalmente agli acquisti di opere d'arte;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Vista la nota n. 603242 del 3 febbraio 1995 con la quale il Ministero del tesoro ha invitato la competente soprintendenza a compiere le operazioni di chiusura della predetta gestione, ai sensi della legge n. 559 del 1993;

Vista la lettera 8373 del 12 maggio 1995 con la quale il soprintendente per i beni artistici e storici di Firenze ha comunicato di aver provveduto dal 1° maggio 1995 all'estinzione della suddetta gestione extra bilancio;

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502;

Vista la legge 27 giugno 1985, n. 332;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1994, con il quale è stata rideterminata la tassa d'ingresso negli istituti di antichità ed arte dello Stato;

Ritenuto di dover istituire la tassa d'ingresso alla galleria d'arte moderna di Firenze nella misura di lire 4.000, pari al costo del biglietto d'ingresso riscosso nella vigenza della gestione fuori bilancio;

Sentito il parere del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso degli istituti d'antichità e d'arte dello Stato, nella riunione del 22 maggio 1995, il quale ha proposto di istituire la predetta tassa nella misura sopra indicata;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° giugno 1995, è istituita la tassa d'ingresso alla galleria d'arte moderna di Firenze, nella misura di lire 4.000.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1995
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 215

95A4774

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 17 luglio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano di sviluppo delle Università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 gennaio 1992, concernente l'autorizzazione alle Università ad istituire i diplomi universitari;

Visto il telex del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 ottobre 1994, prot. n. 2669, di autorizzazione ad istituire diplomi universitari *ex novo* senza preventiva previsione nel piano di sviluppo universitario;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 luglio 1993 relativo alla modifica dell'ordinamento didattico universitario inerente il corso di diploma universitario in metodologie fisiche;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 22 marzo 1995, acquisiti i pareri favorevoli della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Udito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 18 maggio 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso: viene modificato l'art. 136 e dopo l'art. 138 viene aggiunto, con conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, l'art. 139, per l'inserimento del diploma universitario in metodologie fisiche.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AI VARI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

Capo II

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE, NATURALI

Art. 136.

La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce i seguenti Diplomi universitari:

in Informatica;
in Matematica;
in Metodologie fisiche.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN METODOLOGIE FISICHE

Art. 139.

1. *Scopi e durata del corso di diploma.*

Il corso di diploma ha la durata di tre anni e ha lo scopo di fornire adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di addetto alla strumentazione e al suo uso in laboratori industriali, di servizio e di ricerca.

Al compimento degli studi viene conseguito il diploma universitario in metodologie fisiche.

2. *Accesso al corso di diploma.*

L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta della struttura didattica competente, in base alle strutture disponibili e alle esigenze del mercato del lavoro.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno è subordinato al superamento di una prova le cui modalità verranno stabilite dalla struttura didattica competente, nei limiti indicati dal regolamento didattico di Ateneo.

3. *Corsi di laurea e di diploma universitario affini.*

Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal 3 comma dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, il corso di diploma è riconosciuto affine ai corsi di laurea in fisica, in astronomia e in scienza dei materiali.

Le strutture didattiche competenti provvedono al riconoscimento ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti.

Le strutture didattiche competenti determineranno le modalità di passaggio degli studenti dal corso di diploma ai corsi di laurea e viceversa.

4. *Corso degli studi e indirizzi di formazione*

Il piano di studi si articola in moduli didattici. Il corso di studi prevede 25 moduli, essendo un modulo corrispondente ad una semestralità.

Il numero di ore di ciascun modulo e di attività didattica annuale complessiva è quello stabilito dalle norme vigenti.

Il *curriculum* del diploma universitario in metodologie fisiche è il seguente:

I primi due anni sono rivolti prevalentemente ad acquisire i concetti di base dell'analisi matematica, dell'informatica, della fisica generale, delle tecniche di laboratorio, della chimica.

Il terzo anno è dedicato prevalentemente alla formazione specifica in uno dei seguenti indirizzi:

misure e tecniche fisiche di laboratorio;

tecniche fisiche dei dispositivi elettronici ed optoelettronici;

tecniche fisiche di diagnostica medica e biomedica;

tecniche fisiche di diagnostica e controllo ambientale;

tecniche fisiche di studio e conservazione dei beni culturali;

fisica sanitaria;

problematiche fisiche e tecniche computazionali.

Ciascuno di questi indirizzi si identifica per la scelta di 6 moduli (di cui almeno 2 di laboratorio) entro i 25 curriculari.

La struttura didattica competente indicherà gli indirizzi di formazione attivati tra quelli previsti dalla normativa vigente.

I anno:

4 moduli di area matematica, da scegliersi fra gli insegnamenti dei settori A02A Analisi matematica, A01C Geometria, A04A Analisi numerica.

4 moduli di area fisica da scegliersi fra gli insegnamenti del settore B01A Fisica generale, di cui 2 moduli di laboratorio.

1 modulo di area chimica, da scegliersi fra gli insegnamenti del settore C03X Chimica generale ed inorganica.

Ai fini della pianificazione nell'organizzazione dei corsi, si richiederà la scelta dell'indirizzo all'atto dell'iscrizione al secondo anno. Dall'anno successivo, lo studente potrà richiedere alla struttura didattica competente, con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.

II anno:

2 moduli di area matematica, da scegliersi fra gli insegnamenti dei settori A02A Analisi matematica, A04A Analisi numerica.

4 moduli di area fisica, da scegliersi fra gli insegnamenti del settore B01A Fisica generale, di cui 2 moduli di laboratorio.

2 moduli di indirizzo da scegliersi fra gli insegnamenti dei settori disciplinari inizianti con le lettere A, B, C, D, K.

III anno:

4 moduli di area fisica, da scegliersi fra gli insegnamenti dei settori B01A Fisica generale, B01B Fisica, B02A Fisica teorica, B03X Struttura della materia, B04X Fisica nucleare.

4 moduli di indirizzo, da scegliersi fra gli insegnamenti dei settori disciplinari inizianti con le lettere A, B, C, D, K, di cui almeno 2 di laboratorio specialistico.

All'inizio di ogni anno accademico verranno indicati i moduli attivati.

Le attività didattiche corrispondenti ai due moduli di laboratorio del terzo anno possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

5. *Esame di diploma*:

Per accedere all'esame di diploma lo studente deve aver sostenuto gli esami corrispondenti a 25 moduli didattici e la prova di conoscenza di una lingua straniera.

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. Esso comprende la discussione di un elaborato preparato dallo studente sull'attività da lui svolta nell'ambito del laboratorio specialistico del terzo anno e dei corsi specifici dell'indirizzo prescelto.

Ferrara, 17 luglio 1995

Il rettore: DALPIAZ

95A4747

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 25 luglio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative del 13 giugno 1994, con la quale è stata proposta la modifica di statuto riguardante l'ampliamento dell'organico dei professori della I fascia;

Vista la conforme delibera del senato accademico del 15 luglio 1994;

Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione del 21 luglio 1994;

Preso atto del parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 settembre 1994;

Preso atto del parere favorevole comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 26 ottobre 1994 prot. n. 2525 in merito all'ampliamento dell'organico dei professori della I fascia;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al comma quarto, prima parte, dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Decreta:

Art. 1.

Lo stauto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nella tabella 1 (art. 97), concèrnente i posti di professori universitari, fascia dei professori straordinari e ordinari, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative è modificato da otto + tre convenzionati a undici + uno convenzionato, venendo in tal modo riassorbiti tutti i posti di ruolo convenzionati e finanziati, ad eccezione del posto di ruolo convenzionato di Finanza aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 luglio 1995

Il rettore: BAUSOLA

95A4748

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 474 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: CARPANTIN.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Midy S.p.a.» Milano, via G. B. Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione flacone sciroppo g 160: vecchio numero di A.I.C. 023386016, data decreto prima autorizzazione 30 dicembre 1980, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 023386042 (base 10) 0Q9PXU (base 32);

confezione gocce 15 ml: vecchio numero di A.I.C. 023386028 data decreto prima autorizzazione 30 dicembre 1980, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 023386055 (base 10) 0Q9PY7 (base 32);

confezione gocce orali 30 ml: vecchio numero di A.I.C. 023386030 data decreto prima autorizzazione 30 dicembre 1980, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 023386067 (base 10) 0Q9PYM (base 32).

Estratto decreto n. 475 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: CONDOL.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Midy S.p.a.» Milano, via G. B. Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 2 compresse: vecchio numero di A.I.C. 018920013, data decreto prima autorizzazione 4 marzo 1963, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 018920064 (base 10) 0L1DN0 (base 32);

confezione 10 compresse: vecchio numero di A.I.C. 018920025 data decreto prima autorizzazione 13 settembre 1961, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 018920076 (base 10) 0L1DND (base 32);

confezione 20 compresse: vecchio numero di A.I.C. 018920037 data decreto prima autorizzazione 13 settembre 1961, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 018920088 (base 10) 0L1DNS (base 32);

confezione AD 5 supposte: vecchio numero di A.I.C. 018920049 data decreto prima autorizzazione 13 settembre 1961, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 018920090 (base 10) 0L1DNU (base 32);

confezione AD 10 supposte: vecchio numero di A.I.C. 018920052 data decreto prima autorizzazione 13 settembre 1961, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 018920102 (base 10) 0L1DP6 (base 32).

Estratto decreto n. 476 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: DANATROL.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Midy S.p.a.» Milano, via G. B. Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 30 capsule 100 mg: vecchio numero di A.I.C. 025021015 decreto prima autorizzazione 19 maggio 1983, data ultimo decreto 22 gennaio 1988, nuovo numero di A.I.C. 025021041 (base 10) 0RVLMK (base 32);

confezione 30 capsule 200 mg: vecchio numero di A.I.C. 025021027 data decreto prima autorizzazione 19 maggio 1983, data ultimo decreto 22 gennaio 1988, nuovo numero di A.I.C. 025021054 (base 10) 0RVLMY (base 32);

confezione 30 capsule 50 mg: vecchio numero di A.I.C. 025021039 data decreto prima autorizzazione 31 gennaio 1986, data ultimo decreto 22 gennaio 1988, nuovo numero di A.I.C. 025021066 (base 10) 0RVLNB (base 32).

Estratto decreto n. 477 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: FLECTADOL.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Midy S.p.a.» Milano, via G. B. Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 1 flacone + 1 f. solv. 2,5 ml: vecchio numero di A.I.C. 022620013, data decreto prima autorizzazione 30 dicembre 1980, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 022620140 (base 10) 0PL9ZD (base 32);

confezione 3 flaconi + 3 f. solv. 2,5 ml: vecchio numero di A.I.C. 022620025, data decreto prima autorizzazione 30 dicembre 1980, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 022620153 (base 10) 0PL9ZT (base 32);

confezione IM IV 6 fl. 1 g + 6 f. solv. 2,5 ml: vecchio numero di A.I.C. 022620037, data decreto prima autorizzazione 30 dicembre 1980, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 022620165 (base 10) 0PLB05 (base 32);

confezione IM IV 10 flac. + 10 fiale: vecchio numero di A.I.C. 022620049, data decreto prima autorizzazione 16 marzo 1983, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 022620177 (base 10) 0PLB0K (base 32);

confezione «1000» 1 flac. + 1 f. solv.: vecchio numero di A.I.C. 022620052, data decreto prima autorizzazione 16 luglio 1979, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 022620189 (base 10) 0PLB0X (base 32);

confezione IM IV 6 flac. + 6 fiale: vecchio numero di A.I.C. 022620064, data decreto prima autorizzazione 16 luglio 1979, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 022620191 (base 10) 0PLB0Z (base 32);

Estratto decreto n. 478 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: IDROLONE.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Midy S.p.a.» Milano, via G. B. Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 15 capsule 10 mg: vecchio numero di A.I.C. 023277015, data decreto prima autorizzazione 30 dicembre 1980, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 023277039 (base 10) 0Q6CHH (base 32);

confezione 20 capsule: vecchio numero di A.I.C. 023277027, data decreto prima autorizzazione 29 marzo 1983, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 023277041 (base 10) 0Q6CHK (base 32);

Estratto decreto n. 479 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: IDRO P2.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Midy S.p.a.» Milano, via G. B. Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione «Ascorbico» normale 6 f 2 ml: vecchio numero di A.I.C. 001635034, data decreto prima autorizzazione 30 dicembre 1980, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 001635147 (base 10) 01KWUC (base 32);

confezione «Ascorbico» forte 3 f 5 ml: vecchio numero di A.I.C. 001635046, data decreto prima autorizzazione 30 dicembre 1980, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 001635150 (base 10) 01KWUG (base 32);

confezione «Ascorbico» extraforte 3 fiale: vecchio numero di A.I.C. 001635059, data decreto prima autorizzazione 30 dicembre 1980, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 001635162 (base 10) 01KWUU (base 32);

confezione «Ascorbico» 20 confetti: vecchio numero di A.I.C. 001635061, data decreto prima autorizzazione 30 dicembre 1980, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 001635174 (base 10) 01KWV6 (base 32);

confezione «Ascorbico» OS soluzione 15 ml: vecchio numero di A.I.C. 001635073, data decreto prima autorizzazione 30 dicembre 1980, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 001635186 (base 10) 01KWVL (base 32);

confezione «Ascorbico» forte 30 confetti: vecchio numero di A.I.C. 001635085, data decreto prima autorizzazione 30 dicembre 1980, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 001635198 (base 10) 01KWVY (base 32);

Estratto decreto n. 480 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: KAYEXALATE.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Midy S.p.a.» Milano, via G. B. Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione polvere sospens. estemp. 453 g: vecchio numero di A.I.C. 021394010, data decreto prima autorizzazione 3 febbraio 1970, data ultimo decreto 18 novembre 1987, nuovo numero di A.I.C. 021394022 (base 10) 0NDWM6 (base 32);

Estratto decreto n. 481 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: MODALINA.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Midy S.p.a.» Milano, via G. B. Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 30 confetti 1 mg: vecchio numero di A.I.C. 019184011, data decreto prima autorizzazione 30 dicembre 1980, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 019184050 (base 10) 0L9GFL (base 32);

confezione 30 confetti 2 mg: vecchio numero di A.I.C. 019184023, data decreto prima autorizzazione 30 dicembre 1980, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 019184062 (base 10) 0L9GFY (base 32);

Estratto decreto n. 482 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: MUCOLITICO.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Midy S.p.a.» Milano, via G. B. Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione flacone sciroppo g 160: vecchio numero di A.I.C. 023477021, data decreto prima autorizzazione 31 dicembre 1984, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 023477110 (base 10) 0QDGVQ (base 32);

confezione 30 confetti 60 mg: vecchio numero di A.I.C. 023477058, data decreto prima autorizzazione 25 febbraio 1985, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 023477122 (base 10) 0QDGW2 (base 32);

confezione 60 confetti 60 mg: vecchio numero di A.I.C. 023477060, data decreto prima autorizzazione 25 febbraio 1985, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 023477134 (base 10) 0QDGWG (base 32);

confezione 30 bustine 60 mg: vecchio numero di A.I.C. 023477096, data decreto prima autorizzazione 25 febbraio 1985, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 023477146 (base 10) 0QDGWU (base 32);

confezione 60 bustine 60 mg: vecchio numero di A.I.C. 023477108, data decreto prima autorizzazione 25 febbraio 1985, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 023477159 (base 10) 0QDGX7 (base 32).

Estratto decreto n. 483 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale. NEG GRAM.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Midy S.p.a.» Milano, via G. B. Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 20 compresse 500 mg: vecchio numero di A.I.C. 020321016, data decreto prima autorizzazione 28 novembre 1964, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 020321055 (base 10) 0MD4SZ (base 32);

confezione «1000» 20 compresse: vecchio numero di A.I.C. 020321028, data decreto prima autorizzazione 26 ottobre 1979, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 020321067 (base 10) 0MD4TC (base 32);

confezione «1000» 30 compresse: vecchio numero di A.I.C. 020321030, data decreto prima autorizzazione 26 ottobre 1979, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 020321079 (base 10) 0MD4TR (base 32);

confezione sospensione orale 150 ml 6%: vecchio numero di A.I.C. 020321042, data decreto prima autorizzazione 20 dicembre 1984, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 020321081 (base 10) 0MD4TT (base 32).

Estratto decreto n. 484 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: NOPRON.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Midy S p a.» Milano, via G. B. Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione flacone sciroppo g 200: vecchio numero di A.I.C. 025566011, data decreto prima autorizzazione 16 febbraio 1985, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 025566047 (base 10) 0SD6UZ (base 32);

confezione 30 confetti 30 mg: vecchio numero di A.I.C. 025566023, data decreto prima autorizzazione 31 ottobre 1994, data ultimo decreto 31 ottobre 1994, nuovo numero di A.I.C. 025566050 (base 10) 0SD6V2 (base 32);

confezione 30 confetti 60 mg: vecchio numero di A.I.C. 025566035, data decreto prima autorizzazione 31 ottobre 1994, data ultimo decreto 31 ottobre 1994, nuovo numero di A.I.C. 025566062 (base 10) 0SD6VG (base 32).

Estratto decreto n. 485 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale· PANTETINA.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Midy S.p a.» Milano, via G. B. Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 30 capsule 300 mg: vecchio numero di A.I.C. 009559042, data decreto prima autorizzazione 22 aprile 1981, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 009559067 (base 10) 093ROV (base 32);

confezione 50 capsule 300 mg: vecchio numero di A.I.C. 009559055, data decreto prima autorizzazione 29 marzo 1983, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 009559079 (base 10) 093R17 (base 32).

Estratto decreto n. 486 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: PARMODALIN.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Midy S.p.a.» Milano, via G. B. Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 25 confetti: vecchio numero di A.I.C. 011531011, data decreto prima autorizzazione 30 dicembre 1980, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 011531035 (base 10) 0BZWSV (base 32).

Estratto decreto n. 487 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: PLAQUENIL.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Midy S.p.a.» Milano, via G. B. Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 25 confetti: vecchio numero di A.I.C. 013967017, data decreto prima autorizzazione 30 maggio 1958, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 013967031 (base 10) 0FB7PR (base 32);

confezione 100 confetti: vecchio numero di A.I.C. 013967029, data decreto prima autorizzazione 30 maggio 1958, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 013967043 (base 10) 0FB7Q3 (base 32).

Estratto decreto n. 488 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: RIBOMED.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Midy S.p.a.» Milano, via G. B. Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 12 cps 250 mg: vecchio numero di A.I.C. 025107018, data decreto prima autorizzazione 5 dicembre 1983, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 025107057 (base 10) 0RY6MK (base 32);

confezione 12 bust monodos 500 mg: vecchio numero di A.I.C. 025107032, data decreto prima autorizzazione 5 dicembre 1983, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 025107069 (base 10) 0RY6MX (base 32);

confezione scir est PV g 60: vecchio numero di A.I.C. 025107044, data decreto prima autorizzazione 5 dicembre 1983, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 025107071 (base 10) 0RY6MZ (base 32).

Estratto decreto n. 489 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: TALWIN.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Midy S.p.a.» Milano, via G. B. Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione IM 5F 1ml: vecchio numero di A.I.C. 021410016, data decreto prima autorizzazione 26 settembre 1969, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 021410030 (base 10) 0NFD7G (base 32);

confezione IM 10F 1ml: vecchio numero di A.I.C. 021410028, data decreto prima autorizzazione 26 settembre 1969, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 021410042 (base 10) 0NFD7U (base 32).

Estratto decreto n. 490 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: TALWINSUP.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Midy S.p.a.» Milano, via G. B. Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 6 supposte: vecchio numero di A.I.C. 023056017, data decreto prima autorizzazione 26 febbraio 1974, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 023056031 (base 10) 0PZMNZ (base 32);

confezione 12 supposte: vecchio numero di A.I.C. 023056029, data decreto prima autorizzazione 26 febbraio 1974, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 023056043 (base 10) 0PZMNC (base 32).

Estratto decreto n. 491 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: TALWINTAB.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Midy S.p.a.» Milano, via G. B. Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 10 compresse 50 mg: vecchio numero di A.I.C. 022564013, data decreto prima autorizzazione 26 maggio 1972, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 022564037 (base 10) 0PJM65 (base 32);

confezione 20 compresse 50 mg: vecchio numero di A.I.C. 022564025, data decreto prima autorizzazione 26 maggio 1972, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 022564049 (base 10) 0PJM6K (base 32).

Estratto decreto n. 492 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: TRANCOPAL.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Midy S.p.a.» Milano, via G. B. Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 12 compresse 200 mg: vecchio numero di A.I.C. 015385014, data decreto prima autorizzazione 4 agosto 1959, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 015385038 (base 10) 0GPJGG (base 32);

confezione 48 compresse 200 mg: vecchio numero di A.I.C. 015385026, data decreto prima autorizzazione 4 agosto 1959, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 015385040 (base 10) 0GPJGJ (base 32).

Estratto decreto n. 493 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: VITAMINA K MAGGIONI.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Midy S.p.a.» Milano, via G. B. Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione forte 5 fiale 50 mg: vecchio numero di A.I.C. 001032010, data decreto prima autorizzazione 30 dicembre 1980, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 001032034 (base 10) 00ZHV2 (base 32);

confezione normale 5 fiale 10 mg: vecchio numero di A.I.C. 001032022, data decreto prima autorizzazione 30 dicembre 1980, data ultimo decreto 10 febbraio 1987, nuovo numero di A.I.C. 001032046 (base 10) 00ZHVG (base 32).

Estratto decreto n. 494 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: BITEROL.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Midy S.p.a.» Milano, via G. B. Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione soluzione aerosol 10 ml: vecchio numero di A.I.C. 026914010, data decreto prima autorizzazione 1° giugno 1990, data ultimo decreto 1° giugno 1990, nuovo numero di A.I.C. 026914022 (base 10) 0TPC76 (base 32).

Estratto decreto n. 495 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: INOCOR.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Midy S.p.a.» Milano, via G. B. Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione IV fiala 20 ml: vecchio numero di A.I.C. 026133013, data decreto prima autorizzazione 21 ottobre 1989, data ultimo decreto 21 ottobre 1989, nuovo numero di A.I.C. 026133025 (base 10) 0SXJK1 (base 32).

Estratto decreto n. 496 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: MUCO 4.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Midy S.p.a.» Milano, via G. B. Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 30 compresse 37,4 mg: vecchio numero di A.I.C. 027425014, data decreto prima autorizzazione 20 settembre 1993, data ultimo decreto 20 settembre 1993, nuovo numero di A.I.C. 027425089 (base 10) 0U4YB1 (base 32);

confezione 30 bustine orali 37,4 mg: vecchio numero di A.I.C. 027425038, data decreto prima autorizzazione 20 settembre 1993, data ultimo decreto 20 settembre 1993, nuovo numero di A.I.C. 027425091 (base 10) 0U4YB3 (base 32);

confezione 10 supposte 38,8 mg: vecchio numero di A.I.C. 027425053, data decreto prima autorizzazione 20 settembre 1993, data ultimo decreto 20 settembre 1993, nuovo numero di A.I.C. 027425103 (base 10) 0U4YBH (base 32);

confezione 10 supposte 19,4 mg: vecchio numero di A.I.C. 027425065, data decreto prima autorizzazione 20 settembre 1993, data ultimo decreto 20 settembre 1993, nuovo numero di A.I.C. 027425115 (base 10) 0U4YBV (base 32);

confezione flac. sospensione 120 ml 0,748%: vecchio numero di A.I.C. 027425077, data decreto prima autorizzazione 20 settembre 1993, data ultimo decreto 20 settembre 1993, nuovo numero di A.I.C. 027425127 (base 10) 0U4YC7 (base 32).

La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato.

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai vecchi numeri di A.I.C., non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

Provvedimento n. 401/1995 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: VIRAMID 1 flacone liof. da g 6 per aerosol.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara) Contrada Sant'Emidio, codice fiscale n. 00556960375.

Modifica apportata: produttore: la ragione sociale dell'officina di produzione viene modificata da Lafar S.r.l. a Pharminvest S.p.a., con sede in Milano, via Noto, 7.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 402/1995

Specialità medicinale: STILLA, tutte le confezioni, numero di A.I.C.: di specialità 015001.

Società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a. viale Amelia, 70, 00181 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: la denominazione della specialità «Stilla» è modificata in «Stilla Decongestionante».

Le modifiche di cui al presente provvedimento devono essere applicate ai lotti di produzione a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 403/1995

Specialità medicinale: DEPROX, tutte le confezioni, numero di A.I.C.: di specialità 028652.

Società Laboratori Guidotti S p.a., via Trieste, 40, 56126 Pisa.

Oggetto provvedimento di modifica: la denominazione della specialità «Deprox» è ora modificata in «Unoprost».

Le modifiche di cui al presente provvedimento devono essere applicate ai lotti di produzione a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 404/1995

Specialità medicinale: ANTORAL GOLA, 20 pastiglie 5 mg e spray 15 ml e 30 ml numero di A.I.C.: 023497035 - 023497098 - 023497100.

Società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., via Civitali, 1, 20148 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: lo smaltimento scorte di cui al provvedimento n. 102/1995 del 24 febbraio 1995 per le confezioni aventi numeri di A.I.C. 023497035 - 023497098 - 023497100 denominate con la vecchia dizione Antoral è prorogato a tutto il 31 dicembre 1995.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 405/1995

Specialità medicinale: C TARD, 20 capsle 500 mg numero di A.I.C.: 021115035.

Società Whitehall Italia S.p.a., via Puccini, 3, 20121 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: lo smaltimento scorte dei lotti contraddistinti dal numero di A.I.C. 021115035 di cui al decreto n. 311/1995 è prorogato a tutto il 30 giugno 1996.

95A4727

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio di Matelica» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio di Matelica», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla normativa proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Sono previste anche le tipologie Spumante, Riserva e Passito.

Art. 2.

Il vino «Verdicchio di Matelica» deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Verdicchio.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca raccomandati od autorizzati nelle province di Ancona e Macerata raggiungendo congiuntamente o singolarmente la percentuale massima del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione del «Verdicchio di Matelica», comprende parte del territorio dei comuni di Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco in provincia di Macerata e parte del territorio dei comuni di Cerreto d'Esi e Fabriano, in provincia di Ancona.

La zona di produzione è così delimitata:

partendo dal centro urbano di Esanatoglia percorre la provinciale Esanatoglia-Fabriano, che segue sino al bivio con la carreggiabile per Case Avenale e prosegue per detta carreggiata sino a ricongiungersi con la provinciale Esanatoglia-Fabriano che poi segue sino alla località Case Tribbio. Di qui prende la carreggiata per la frazione Paterno, poi la strada per frazione Castiglione indi la strada per la Chiesa parrocchiale di Attiggio per poi immettersi sulla provinciale Esanatoglia-Fabriano che segue sino al bivio per la frazione Bassano.

Da tale bivio si immette sulla strada che conduce alla frazione Bassano e passando davanti alla Chiesa parrocchiale della frazione di Argignano prosegue sino ad inserirsi sulla strada statale 76 che percorre sino al bivio con la strada delle Serre. Prende per questa strada sino al confine tra i comuni di Fabriano e Cerreto d'Esi che segue sino ad incontrare la carrareccia delle Volgore che passa per Case S. Martino e poi si immette sulla strada che unisce le frazioni Cerquete e Fontanelle.

Da Fontanelle segue la strada per Macere, Poggeto, Colletenuto-Colferraio,indi percorre la carreggiata delle Volgore che passa per Case S. Martino e poi si immette sulla strada che unisce le frazioni Cerquete e Fontanelle.

Da Fontanelle segue la strada per Macere, Poggeto, Colletenuto, Colferraio, indi percorre la carrareccia che da Colferraio porta a Rastia, ed a Casa Rossa (q. 460) per raggiungere, lungo un sentiero, q. 554.

Da questa quota segue il sentiero per Case Croce di Vinano, poi la strada per Vinano e Sant'Anna poi la direttrice per q. 474 e da questa quota la direttrice per Case Valle Piana. Da Case Valle Piana segue la carrareccia per Casa Laga Alta, di cui la carreggiabile per Casa Laga Bassa e la carrareccia per Casa Frana.

Da Casa Frana percorre la carrareccia per Colle Marte S. Giovanni, Villa Baldoni sino ad incontrarsi con la provinciale che dalla frazione Acquosi di Gagliole porta a Matelica.

Dall'incrocio predetto percorre tale strada passando per Gagliole e Collaiello giunge alla frazione Selvalagli. Da questa frazione si immette sulla strada statale Castelraimondo-San Severino Marche; e che percorre sino al bivio con la carrareccia per la frazione Crispiero; segue la carrareccia passando attraverso Case Piermarchi; sino all'incrocio con la strada Castelraimondo-Crispiero, immettendosi poi sulla strada per Camerino, sino al bivio per la frazione Sabbieta. Da qui percorre poi la strada che passa per Sabbieta, per Tuseggia, per il bivio della strada per Lancianello e per le Case Gorgiano, sino al ponte sul fosso di Sperimento per congiungersi poi lungo detto fosso alla strada statale Camerino-Castelraimondo. Da qui prosegue lungo il fosso di Palente, sino al ponte della Cesara.

Segue poi la strada per Piampalente, tocca il bivio Parrocchia di Palente, passa per Mistriano, per Canepuccio, per Valle S. Martino, per Sellano, per Perito sino a raggiungere la frazione Seppio.

Dalla frazione Seppio si immette sulla nuova strada che sbocca al km 2 sulla strada statale Pioraco-Castelraimondo.

Da qui segue poi il confine comunale Pioraco-Castelraimondo sino alla confluenza con la carrareccia per S. Angelo che percorre sino alla frazione S. Angelo. Raggiunge poi le propaggini di Monte Castel S. Maria secondo la direttrice che da S. Angelo (q. 549) va a Case il Poggio (q. 507), attraverso le quote 684, 592, 529.

Da Case il Poggio segue la carrareccia per Case Foscoli. Da Case Foscoli sino alle propaggini del Monte Gemmo, secondo la direttrice che da Casa Foscoli (q. 488) va al confine comunale Matelica-Esanatoglia in prossimità di Case Cantalupo, attraverso le quote 539, 469, 622, 583.

Da casa Cantalupo percorre il confine comunale Matelica-Esanatoglia sino alla provinciale Esanatoglia-Matelica e da qui si ricongiunge al centro urbano di Esanatoglia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È vietata la forma di allevamento a tendone.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura per non più di due interventi per il periodo primaverile-estivo.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve superare le tonnellate 13 ed a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite massimo. Qualora venga superato tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica».

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata rapportandola all'effettiva superficie coperta dalla vite.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione (nuovi e reimpianti) dovranno avere almeno 1660 ceppi per ettaro.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Pertanto la resa ettaro/ettolitro sarà di 91 ettolitri per il «Verdicchio di Matelica» e 70 ettolitri per il «Verdicchio di Matelica» Riserva. La resa media per ceppo sarà di 7,8 chilogrammi per il «Verdicchio di Matelica» e 6,0 chilogrammi per il «Verdicchio di Matelica» Riserva.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3.

Le uve, dopo la eventuale selezione di cui all'art. 4 devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,00.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Verdicchio di Matelica» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: paglierino tenue;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: gradi 11,50;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 gr/lt.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini base che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare. Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante devono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito del territorio delle province di Ancona e Macerata; la definizione in etichetta dovrà essere «Verdicchio di Matelica».

Art. 8.

Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» possono essere destinate alla produzione della tipologia «Passito» seguendo il tradizionale metodo di vinificazione che prevede in particolare quanto segue:

l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione deve essere protratto sino a raggiungere un contenuto zuccherino atto ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15 gradi;

la resa massima di uva fresca in vino finito non deve essere superiore al 45%;

l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» Passito non può avvenire prima del primo dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di maturazione il vino deve avere un titolo alcolometrico minimo complessivo naturale del 15%;

le operazioni di vinificazione ivi compresa la maturazione devono avvenire all'interno della zona di vinificazione delle uve di cui all'art. 5;

il vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» Passito, all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: dal paglierino all'ambrato;

odore: caratteristico, etereo, intenso;

sapore: armonico, vellutato con retrogusto amarognolo caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno 14 gradi alcool svolti;

estratto secco netto minimo: 19 per mille;

acidità totale minima: 4 gr/lt.

Art. 9.

Il vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» può utilizzare la menzione «Riserva» a condizione che risponda ai seguenti requisiti:

la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i q.li 100;

le uve devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 12,50;

non è ammessa la pratica dell'arricchimento;

deve aver superato un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di 24 mesi di cui almeno 4 mesi di affinamento in bottiglia. L'invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve;

il vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» Riserva, all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: paglierino tenue con riflessi verdognoli;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto, armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico complessivo minimo naturale: 12,50;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 grammi per litro.

Art. 10.

Le tipologie Passito e Riserva del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» devono essere commercializzate esclusivamente confezionate in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 1,50 chiuse con tappo di sughero e su ogni recipiente deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione.

Le operazioni di invecchiamento e affinamento in bottiglia devono avvenire entro la zona delimitata dall'art. 5.

È consentito che dette operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio delimitato all'art. 7 presso le aziende che all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione risultano essere produttrici o imbottigliatrici del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» da almeno 5 anni.

Art. 11.

I conduttori iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» in sede di vendemmia possono rivendicare alle camere di commercio competenti per territorio le seguenti tipologie:

«Verdicchio di Matelica»;

«Verdicchio di Matelica», Spumante;

«Verdicchio di Matelica», Riserva;

«Verdicchio di Matelica», Passito.

È consentita altresì la scelta di cantina ai sensi e per gli effetti della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 12.

Alla denominazione di orgine controllata «Verdicchio di Matelica» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e simili. È consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località e mappali compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

95A4712

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Esino» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Esino», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla normativa proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Esino»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Esino» è riservata ai vini bianco, anche nella tipologia frizzante, e rosso, anche nella tipologia novello, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti, stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Le uve, destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Esino», devono essere ottenute da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Esino bianco, anche nella tipologia frizzante: Verdicchio minimo 50%;

Possono concorrere altri vitigni raccomandati od autorizzati per le province di Ancona e Macerata congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 50%;

Esino rosso: vitigni Sangiovese e Montepulciano da soli o congiuntamente minimo del 60%;

Possono concorrere altri vitigni raccomandati od autorizzati per le province di Ancona e Macerata congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 40%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Esino», comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Ancona ed il seguente territorio amministrativo compreso nella provincia di Macerata che delimita le zone di produzione del Verdicchio di Matelica e del Verdicchio dei Castelli di Jesi: partendo dal centro urbano di Esanatoglia percorre la provinciale Esanatoglia-Fabriano, che segue fino al bivio con la carreggiabile per Case Avenale e prosegue per detta carreggiabile fino a ricongiungersi con la provinciale Esanatoglia-Fabriano fino all'incrocio con il fosso di Collamato in località Fonticelle, prosegue poi il fosso stesso in direzione nord-nord est fino alla confluenza con il fosso di Pagliano e proseguendo in direzione est fino alla località Case Incrocca. Da Case Incrocca si prende la comunale fino al congiungimento con la strada statale n. 256 «Muccese». Dalla statale si percorre la stessa in direzione nord fino all'incrocio con la strada comunale di Fogliano. Da lì girando a sinistra la si percorre in direzione di frazione Piane fino all'incrocio con la strada che porta in località Case Piagnifame.

Dall'incrocio girando a destra, si percorre la strada vicinale fino alla località Piagnifame e si prosegue fino ad incrociare la strada vicinale delle Cese. Da questa, si prende la direzione Colferraio fino ad arrivare al crinale e quindi si devia verso nord e si prosegue in modo irregolare in direzione nord-est fino all'incrocio del fosso Cerquete in prossimità della località Fontanelle sulla strada comunale delle Cerquete passando per Case La Mucchia a quota 436. Da Fontanelle segue la strada per Macere, Poggetto, Colle Tenuto, Colferraio, indi percorre la carrareccia che da Colferraio porta a Rastia, ed a Casa Rossa (q. 460) per raggiungere, lungo un sentiero, (q. 554). Da questa quota segue il sentiero per Case Croce di Vinano, poi la strada per Vinano e Sant'Anna poi la direttrice per (q. 474) e a questa quota la direttrice per Case Valle Piana. Da Case Valle Piana segue la carrareccia per Casa Laga Alta, di qui la carreggiabile per Casa Laga Bassa e la carrareccia per Casa Frana. Da Casa Frana percorre la carrareccia per Colle Marte San Giovanni, Villa Baldoni sino ad incontrarsi con la provinciale che dalla frazione Acquosi di Gagliole porta a Matelica. Dall'incrocio predetto percorre tale strada passando per Gagliole e Collaiello giunge alla frazione Salvalagli. Da questa frazione si immette sulla strada statale Castelraimondo-San Severino Marche e che percorre fino al bivio con la carrareccia per la frazione Crispiero; segue la carrareccia passando attraverso Case Piermarchi fino all'incrocio con la strada Castelraimondo-Crispiero, immettendosi poi sulla strada per Camerino, fino al bivio per la frazione Sabbieta. Da qui percorre poi la strada che passa per Sabbieta, per Tuseggia, per il bivio della strada per Lancianello e per le Case Gorgiano, fino al ponte sul fosso di Sperimento per congiungersi poi lungo detto fosso alla strada statale Camerino-Castelraimondo. Da qui prosegue lungo il fosso di Palente, fino al ponte della Cesara. Segue poi la strada per Piampalente, tocca il bivio Parrocchia di Palente, passa per Mistriano, per Canepuccio, per Valle San Martino, per Sellano, per Perito fino a raggiungere la frazione Seppio. Dalla frazione Seppio si immette sulla nuova strada che sbocca al km 2 sulla strada statale Pioraco-Castelraimondo. Da qui segue poi il confine comunale Pioraco-Castelraimondo fino alla confluenza con la carrareccia per Sant'Angelo che percorre sino alla frazione Sant'Angelo. Raggiunge poi le propaggini di Monte-Castel S. Maria secondo la direttrice che da

S. Angelo (q. 549) va a Case il Poggio (q. 507), attraverso le quote 684, 592, 529. Da Case il Poggio segue la carrareccia per Case Foscoli. Da Case Foscoli sino alle propaggini del monte Gemmo, secondo la direttrice che da Casa Foscoli (q. 488) va al confine comunale Matelica-Esanatoglia in prossimità di Case Cantalupo attraverso le quote 539, 469, 622, 583. Da Casa Cantalupo percorre il confine comunale Matelica-Esanatoglia, fino alla provinciale Esanatoglia-Matelica e da qui si ricongiunge al centro urbano di Esanatoglia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Esino», devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, i terreni i cui vigneti siano atti a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura per non più di due interventi per il periodo primaverile-estivo.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno avere almeno 2.200 ceppi per ettaro.

Le produzioni massime di uva per ettaro di coltura specializzata di cui all'art. 2 devono essere le seguenti:

Vino	Resa uva/ha
Esino bianco	t 15
Esino rosso	t 14

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché non superi del 20% i limiti sopra indicati. Qualora si superino tali limiti, l'intera produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Pertanto la resa ettaro/ettolitro di vino sarà per l'Esino bianco di 105 ettolitri e per l'Esino rosso di 98 ettolitri.

La resa media per ceppo sarà di kg 6,8 per l'Esino bianco e kg 6,3 per l'Esino rosso.

La regione Marche, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro, inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

I vigneti iscritti agli albi delle denominazioni di origine controllate «Rosso Piceno», «Verdicchio dei Castelli di Jesi», «Verdicchio di Matelica», «Rosso Conero» e «Lacrima di Morro d'Alba», possono essere destinati alla produzione della denominazione di origine controllata «Esino» bianco e rosso, qualora i produttori interessati optino per tale rivendicazione in tutto o in parte per superfici iscritte separatamente all'albo, in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio. È consentita altresì la scelta di cantina ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 164/92.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio dell'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare rispettivamente ai tipi bianco e rosso un titolo alcolometrico volumico naturale di gradi 10, mentre per la tipologia frizzante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 9,5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino Esino, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Esino bianco:

colore: paglierino tenue;
odore: caratteristico intenso;
sapore: asciutto;
gradazione alcolica complessiva minima: 10,5 gradi;
estratto secco netto minimo: 14 per mille;
acidità totale: 4,5 per mille.

Esino rosso:

colore: rosso rubino;
odore: caratteristico intenso;
sapore: asciutto;
gradazione alcolica complessiva minima: 10,5 gradi;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale: 5 per mille.

Esino frizzante:

colore: paglierino;
odore: fruttato;
sapore: fresco;
gradazione alcolica complessiva minima: 9,5 gradi;
estratto secco netto minimo: 14 per mille;
acidità totale: 4,5 per mille.

Esino novello;

colore: rosso rubino;
odore: falgrante fine caratteristico;
sapore: asciutto armonico vellutato;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;
acidità totale: 4,5 per mille;
presenza di almeno il 30% di vino ottenuto dalla macerazione carbonica delle uve.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino Esino bianco, rosso e frizzante, può figurare l'annata di produzione delle uve, che è obbligatoria per la tipologia novello. E' vietato l'utilizzo della bottiglia a forma di anfora.

95A4713

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 5 ottobre 1994, n. 308/B, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Barbieri Giuseppe, nato il 14 febbraio 1908 a Parma. — Partigiano combattente in mano nemica, cadeva sotto la scatenata furia omicida di una selvaggia bestiale ferocia, vittima inerme di una sanguinosa rappresaglia. Straziato da inenarrabili tormenti, si spegneva in olocausto alla Resistenza. — Parma, 1° settembre 1944.

95A4753

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 agosto 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1581,98
ECU	2090,59
Marco tedesco	1121,50
Franco francese	324,51
Lira sterlina	2527,53
Fiorino olandese	1000,94
Franco belga	54,528
Peseta spagnola	13,148
Corona danese	289,18
Lira irlandese	2588,75
Dracma greca	6,958
Escudo portoghese	10,799
Dollaro canadese	1165,11
Yen giapponese	17,143
Franco svizzero	1355,83
Scellino austriaco	159,47
Corona norvegese	254,75
Corona svedese	222,14
Marco finlandese	376,71
Dollaro australiano	1173,83

95A4819

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca di decreto concernente lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «Primavera» a responsabilità limitata, in San Severo.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1995 il decreto ministeriale 14 luglio 1993 limitatamente al n. d'ordine 16 che prevede lo scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori della società cooperativa «Primavera» a responsabilità limitata, in San Severo (Foggia), è stato revocato.

95A4755

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Taormina arte e della Centomiglia del Garda 1995

(Estrazione del 6 agosto 1995)

Biglietti vincenti la lotteria nazionale di «Taormina arte» e della «Centomiglia del Garda» 1995 avvenuta in Roma il 6 agosto 1995:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie E n. 49794 di L. 2 miliardi abbinato al film «Nuovo Cinema Paradiso» di Giuseppe Tornatore;

2) Biglietto serie Z n. 53358 di L. 200 milioni abbinato all'imbarcazione «Pneumax-Dragonfly»;

3) Biglietto serie AB n. 95340 di L. 120 milioni abbinato al film «Il Postino» di Massimo Troisi;

4) Biglietto serie AB n. 92205 di L. 120 milioni abbinato all'imbarcazione «Satanasso 3 Calzedonia-Principessa»;

5) Biglietto serie Q n. 62817 di L. 70 milioni abbinato al film «Il Gattopardo» di Luchino Visconti;

6) Biglietto serie S n. 15099 di L. 70 milioni abbinato all'imbarcazione «Picabo Tecnoplast - ITA 93».

B) *Premi di seconda categoria:*

n. 15 premi di lire 30 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

1) Biglietto serie A 65180

2) Biglietto serie A 71062

3) Biglietto serie B 15992

4) Biglietto serie D 20970

5) Biglietto serie F 17744

6) Biglietto serie I 73362

7) Biglietto serie N 33787

8) Biglietto serie S 80970

9) Biglietto serie Z 43432

10) Biglietto serie AA 31306

11) Biglietto serie AA 56206

12) Biglietto serie AA 81917

13) Biglietto serie AA 95422

14) Biglietto serie AC 25449

15) Biglietto serie AD 45227

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie E 49794 L. 3.500.000

2) Biglietto serie Z 53358 L. 2.000.000

3) Biglietto serie AB 95340 L. 1.500.000

4) Biglietto serie AB 92205 L. 1.500.000

5) Biglietto serie Q 62817 L. 1.000.000

6) Biglietto serie S 15099 L. 1.000.000

Ai venditori dei 15 premi di seconda categoria L. 300.000 ciascuno.

95A4754

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima e di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

PRIMA FASCIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali per il corso di laurea in chimica di nuova istituzione:

settore scientifico-disciplinare: C05X - «chimica organica»;

settore scientifico-disciplinare: C01A - «chimica analitica»;

settore scientifico-disciplinare: E05A - «chimica biologica».

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: M05X - «antropologia culturale»;

settore scientifico-disciplinare: L27B - «storia della musica moderna e contemporanea».

SECONDA FASCIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: B03X - «struttura della materia»;

settore scientifico-disciplinare: B03X - «fisica delle basse temperature».

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: L03C - «archeologia cristiana».

Gli aspiranti ai trasferimenti ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere ai trasferimenti solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo dei fondi necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato.

95A4764

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, si comunica che presso l'Università per stranieri di Siena (via Pantaneto n. 45 - 53100 Siena) sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per le discipline sottospecificate, alla cui copertura si intende provvedere mediante trasferimento:

storia della lingua italiana;

sistema politico italiano.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del comitato tecnico ordinatore entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

95A4760

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'ambiente 19 luglio 1995 concernente: «Approvazione della scheda di attuazione degli interventi di cui al punto 5.1.5, lettera "C" della delibera CIPE del 21 dicembre 1993, relativamente all'area programmata E "aree di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 3 agosto 1995).

Nelle premesse al decreto citato in epigrafe, alla pag. 26, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, IV capoverso, dove è scritto: «Visti gli articoli 1 e 13 del decreto-legge 5 ottobre *1992*, ...», si legga: «Visti gli articoli 1 e 13 del decreto-legge 5 ottobre *1993*, ...»; alle pagine 28 e 29 relativamente alle schede del programma triennale per la tutela ambientale costituenti allegati al decreto, le facciate delle medesime devono intendersi sostituite dalle seguenti:

SEZIONE 1

A INFORMAZIONI GENERALI

SOGGETTO PUBBLICO TITOLARE ____________________

SOGGETTO ESECUTORE ____________________

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (indicare: nome, indirizzo e recapito telefonico) ____________________

____

ENTE PROPRIETARIO ____________________
(indicare chi rimarrà proprietario dei beni e/o dei risultati resisi disponibili con la realizzazione dell'intervento)

COSTO DELL'INTERVENTO PROPOSTO
(v. Scheda di identificazione del DRP) ....
(in milioni di lire e comprensivo di IVA)

di cui:

FINANZIAMENTO RICHIESTO SU FONDI PTTA .... LEGGI DI FINANZ. ....
(in milioni di lire)

DATA DI AGGIUDICAZIONE |___/___/___|
Estremi atto di approvazione della Regione.

DATA CONSEGNA LAVORI |___/___/___|

DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA' |___/___/___|

EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA' (mesi) |________|
Esplicitare la motivazione:

DATA ULTIMAZIONE LAVORI: da contratto. |___/___/___|

prevista |___/___/___|

B CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

1) Descrizione dettagliata delle attività previste ed individuazione delle caratteristiche tecniche e/o funzionali più significative che dovranno essere riportate nella Tavola 1.

2) Obiettivi da conseguire e risultati attesi (benefici ambientali).

3) Costi dell'intervento.
(riportare i dati relativi nelle Tavole 2a o 2b a seconda che ci si riferisca ad opere o ad altre attività).

4) Nel caso che l'intervento proposto costituisca la realizzazione, il completamento o la riattivazione di interventi previsti da programmi già finanziati dal Ministero dell'Ambiente, dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

Fonti di finanziamento:

- PIANO ANNUALE 1988 ☐
- P.T.T.A. 89-91 ☐
- ALTRE LEGGI STATALI ☐
- LEGGI REGIONALI ☐
- ENVIREG ☐
- ALTRE (specificare) ☐
- ☐

Provvedimento di finanziamento ______________________

Importo finanziato (in milioni di lire) ____________

5) Cronogramma delle attività previste.

6) Indicare se il progetto si colloca in un settore di intervento comunitario SI ☐ NO ☐

In caso affermativo, indicare la corrispondente normativa comunitaria ______________________

____

Dopo la pag. 30, deve intendersi inserito il seguente allegato:

«ALLEGATO

INDICE

95A4810

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189